



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE  
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA  
U.O. BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA

## IL RETTORE

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. relativa alle *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* ed in particolare l’art.22;

**VISTA** la legge 5 giugno 2025 n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’avvio dell’a. s. 2025/2026, che ha introdotto la nuova figura contrattuale degli *Incarichi di ricerca*, disciplinati all’art. 22-ter della legge 240/2010;

**VISTO** il comma 1 dell’art. 22-ter della legge 30/12/2010 n. 240 che prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli *Incarichi di ricerca* mediante l’indizione di procedure di selezione;

**VISTO** l’art.14 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;

**VISTE** le delibere n. 06/02 del 31/07/2025 e n. 06/01 del 16/09/2025 del Senato Accademico e n. 08/01 del 31/07/2025 del Consiglio di Amministrazione con le quali è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell’articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

## DECRETA

Di emanare il **“Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell’articolo 22 ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240”** nella stesura che di seguito si riporta:

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

#### **Art.1 – Finalità e oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Università degli Studi di Palermo di incarichi di ricerca ai sensi dell’articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed il relativo regime giuridico e trattamento economico spettante ai titolari.
2. L’Università degli Studi di Palermo può conferire *“incarichi di ricerca”* finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di



- titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) o a seguito di specifiche normative introdotte successivamente al presente regolamento.
  4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi per attività di didattica, di formazione e di terza missione.

#### **Art. 2 - Modalità di conferimento**

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione richieste dai Dipartimenti o dai Centri Autonomi di Spesa, anche con finanziamento dell'Ateneo, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea, deve contenere informazioni dettagliate sulle modalità di valutazione dei candidati, sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante al titolare di incarichi di ricerca.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, con esclusione, quindi, delle convenzioni conto terzi e delle convenzioni di ricerca, l'Università può procedere al conferimento diretto dell'incarico, su indicazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, al candidato in possesso del profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto, mediante la pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, qualora la figura sia stata preliminarmente prevista nel progetto con le suddette modalità di selezione. Il conferimento dell'incarico diretto è ammesso anche nei casi in cui la conclusione delle attività oggetto dell'incarico sia prevista entro un termine pari o inferiore alla durata massima dell'incarico medesimo aumentata di due mesi.
3. L'Università può altresì conferire gli incarichi di ricerca mediante chiamata diretta nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati da soggetti pubblici e privati nazionali, europei ed internazionali rivolti a laureati che, a seguito di procedure competitive di finanziamento, prevedano l'assunzione del vincitore presso l'Università ospitante, mediante la stipula di un contratto.

#### **Art. 3 – Requisiti dei candidati**

1. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di ricerca esclusivamente giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo



all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Nel caso di possesso di più lauree magistrali o a ciclo unico, il termine di sei anni decorrerà dalla data di conseguimento della prima laurea utile per l'accesso.

2. Non possono partecipare alle selezioni:
  - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010;
  - coloro che sono stati titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per una durata tale da avere superato, o da superare con il conferimento dell'incarico oggetto della selezione, i limiti di durata complessiva, anche non continuativa, previsti dalla normativa vigente;
  - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione**

1. Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui al presente Regolamento sono proposte dai Dipartimenti o dai Centri Autonomi di Spesa, i quali con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento/Struttura, da presentare al competente ufficio dell'Amministrazione Centrale, devono indicare:
  - a) la laurea magistrale o a ciclo unico richiesta per l'accesso;
  - b) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - c) il programma di ricerca;
  - d) il Tutor della ricerca;
  - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
  - g) la sede di svolgimento delle attività;
  - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
  - i) l'importo del trattamento economico annuo lordo dell'incarico.
2. Nel caso in cui gli incarichi di ricerca siano finanziati con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo, si procederà a seguito di apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, che ne stabilisce lo stanziamento, nonché le aree scientifiche e gruppi scientifico-disciplinari nell'ambito dei quali i Dipartimenti potranno proporre, con apposita delibera del Consiglio, l'attivazione degli incarichi.



### **Art. 5 – Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
  - a) il numero dei posti da assegnare;
  - b) il programma di ricerca;
  - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
  - e) Struttura di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - f) l'importo del trattamento economico annuo al lordo degli oneri a carico del percipiente;
  - g) le modalità di selezione;
  - h) i requisiti per la partecipazione;
  - i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
  - j) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Il suddetto termine può essere ridotto fino a 15 giorni, per esigenze legate allo svolgimento del progetto di ricerca nell'ambito del quale è finanziato l'incarico di ricerca e dipendenti dall'ente finanziatore del progetto.
4. Il bando di selezione è pubblicato oltre che all'Albo ufficiale dell'Ateneo, sul sito internet dell'Ateneo, sul portale INPA, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale Euraxess dell'Unione europea.
5. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

### **Art. 6 - Commissione giudicatrice**

1. Per gli incarichi di cui all'Articolo 2 comma 1, la Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un supplente, garantendone una adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, anche esterni all'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, successivamente alla scadenza del bando, delibera la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - b) abbiano, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, situazioni di incompatibilità così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art 7, commi 1 e 2, del Codice Etico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4115 del 22/09/2022);
  - c) si trovino, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6, commi



1, 2 e 5, del Codice Etico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4115 del 22/09/2022).

4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.  
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore all'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.
6. Non sono previsti compensi per la Commissione giudicatrice.

#### **Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio utile ad accertare le competenze possedute, l'attitudine allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico e ogni altro elemento utile alla valutazione.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
  - a) attinenza e rilevanza dei titoli e delle esperienze acquisite;
  - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - c) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione giudicatrice predeterminerà, nel primo verbale, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati. Tali criteri sono comunicati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima dalla prosecuzione dei lavori.
5. La Commissione giudicatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:
  - 40 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere a) e b);
  - 60 punti per il colloquio.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel primo verbale, procede all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi relativi alla valutazione di criteri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
8. La data, l'orario e il luogo di svolgimento del colloquio saranno notificati ai candidati non meno di quindici giorni prima dallo svolgimento dello stesso. Il calendario della prova colloquio può anche essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
9. Il colloquio si deve svolgere in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in modalità telematica, purché sia pubblica e sia garantita l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la



pubblicità della prova attraverso modalità digitali. La modalità telematica potrà essere altresì prevista su richiesta della Commissione o per i candidati residenti al di fuori del territorio regionale.

10. Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.
11. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 55 punti composto, per almeno 30 punti, dal punteggio del colloquio.
12. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore salvo che non sia diversamente previsto da appositi progetti e relativi programmi di finanziamento.
13. La Commissione può, motivandone le ragioni in sede di verbale, avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

#### **Art. 8 – Termine del procedimento**

1. La Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione dei candidati. Su motivata richiesta del Presidente può essere concessa una proroga dal Rettore di ulteriori trenta giorni.
2. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, saranno approvati con decreto del Rettore.
4. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità previste dal bando e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.
5. Entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di approvazione degli atti, in presenza di ulteriori e motivate esigenze di svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento con apposita delibera può proporre il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia accertata la disponibilità della copertura finanziaria.

#### **Art. 9 – Conferimento diretto e chiamata diretta**

1. Ai fini del conferimento diretto d'incarichi di ricerca di cui al comma 2 dell'art. 2, il Direttore del Dipartimento, Centro Autonomo di Spesa richiede al competente ufficio dell'Amministrazione Centrale la pubblicazione di un avviso ai fini della raccolta delle manifestazioni d'interesse da parte dei candidati. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
  - a) la laurea magistrale o a ciclo unico richiesta per l'accesso;
  - b) il numero degli incarichi da conferire;
  - c) il programma di ricerca;
  - d) il Responsabile del progetto di ricerca;
  - e) il Tutor della ricerca;
  - f) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - g) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;



- h) la sede di svolgimento delle attività;
- i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- j) l'importo del trattamento economico annuo lordo dell'incarico;
- k) altre informazioni necessarie ai fini della raccolta delle candidature.

L'avviso di manifestazione d'interesse contenente gli elementi sopra indicati nonché i requisiti dei candidati, nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento, verrà emanato dal Rettore e pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo per una durata di 30 giorni.

2. Le candidature saranno esaminate dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca, il quale proporrà al Consiglio del Dipartimento, Centro Autonomo di Spesa il candidato al quale conferire l'incarico sulla base del profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca. Il Consiglio di Dipartimento con apposita delibera approva la proposta di affidamento dell'incarico che dovrà essere trasmessa al competente ufficio dell'Amministrazione Centrale ai fini dell'emanazione del Decreto del Rettore di affidamento dell'incarico di ricerca che sarà pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo.
3. Ai fini della chiamata diretta per l'attribuzione di incarichi di ricerca di cui al comma 3 dell'art. 2, il Dipartimento, Centro Autonomo di Spesa con delibera del Consiglio della Struttura approva la richiesta di attribuzione dell'incarico che verrà trasmessa al competente ufficio dell'Amministrazione Centrale ai fini dell'emanazione del Decreto del Rettore di affidamento dell'incarico di ricerca che sarà pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo. La delibera del Consiglio della Struttura deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di ricerca previste dal progetto nell'ambito del quale è finanziato l'incarico.

#### **Art. 10 - Stipula del contratto**

1. L'incarico di ricerca viene conferito con la stipula di apposito contratto in forma scritta tra l'Ateneo e il vincitore.
2. Il contratto per l'attribuzione dell'incarico di ricerca è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore.
3. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione.
4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all'incarico di ricerca.
5. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i trenta giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità.
6. In caso di rinuncia da parte del vincitore della procedura selettiva, si procederà a scorrimento di graduatoria.
7. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) la durata dell'incarico;
  - b) le prestazioni richieste;
  - c) il trattamento economico, previdenziale e assicurativo.
8. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente ufficio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del titolare dell'incarico di ricerca.



9. A conclusione dell'attività del contratto, il titolare dell'incarico dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Tutor, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento o Centro Autonomo di spesa, corredata della produzione scientifica.
10. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

#### **Art. 11 - Divieto di cumulo e incompatibilità**

1. Gli incarichi di ricerca non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
  - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

#### **Art. 12 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai titolari di incarichi di ricerca è corrisposto un trattamento economico fissato dall'Ateneo, tenuto conto dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività di ricerca, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.



3. L'Università provvede a favore dei titolari degli incarichi di ricerca alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.
4. L'assistenza sanitaria è a carico del titolare dell'incarico senza alcun intervento da parte dell'Università.

### **Art. 13 - Cessazione dell'incarico**

1. La cessazione dell'incarico è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal Consiglio del Dipartimento, del Consiglio del Centro Autonomo di Spesa, l'incarico può essere immediatamente risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.  
La revoca è automatica nei seguenti casi:
  - mancato inizio dell'attività nel termine stabilito;
  - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni;
  - grave violazione del regime di incompatibilità.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università tratterà al titolare dell'incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

### **Art. 14 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca**

1. Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati o rinnovati fino a un massimo di tre anni. L'incarico dovrà essere prorogato o rinnovato alle medesime condizioni economiche del contratto originario. Il suddetto termine è derogabile per l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), o a seguito di specifiche normative introdotte successivamente al presente regolamento.
2. La richiesta di proroga o rinnovo dell'incarico è deliberata dal Consiglio di Dipartimento/Struttura. La delibera del Consiglio di Dipartimento/Struttura, corredata dalla valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta dal titolare dell'incarico da parte del Responsabile scientifico del progetto che attesta la necessità della prosecuzione ai fini del completamento della ricerca, dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza dell'incarico all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.
3. La proroga o il rinnovo vengono disposti con decreto del Rettore prima della scadenza del contratto.
4. In caso di proroga o rinnovo, si procederà alla sottoscrizione di successivo contratto tra l'Ateneo e il titolare dell'incarico.  
Le proroghe e i rinnovi devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento in relazione alla durata massima complessiva di 3 anni degli incarichi conferiti anche non consecutivamente e anche da istituzioni diverse al titolare dell'incarico.



#### **Art. 15 - Norme comuni e di rinvio**

1. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il titolare dell'incarico di ricerca entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito il contratto di ricerca. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il titolare dell'incarico possa a vario titolo partecipare saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge n.240/2010 e alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università.

Il Rettore  
Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri  
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI PALERMO/80023730825  
Data: 29/09/2025 13:05:15